

SCHEMA ATTO DI COSTITUZIONE DI SERVITU'

Tra

PROVINCIA DI MODENA, con sede in Modena (MO), Via Martiri della Libertà, 34, C.F. e P.I. 01375710363, rappresentata nel presente atto ai sensi dell'art. 53 comma 3 lettera e) dello Statuto Provinciale dal Dr. Medici Renzo nato a Concordia s/S (Mo) il 17/07/1966, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Ragioneria e Patrimonio della Provincia di Modena, per dare esecuzione alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 129 del 24.04.2012, nel seguito denominata "Produttore" e "Parte Concedente",

e

Enel Distribuzione S.p.A. con sede legale in Roma, Via Ombrone 2 – cap 00198 – Capitale Sociale Euro 2.600.000.000,00, Registro Imprese di Roma, C.F. e P.I. 05779711000, R.E.A. 922436, sede territoriale DTR Emilia Romagna Marche Via Darwin, 4 – 40131 Bologna nel seguito denominata "Enel", rappresentata nel presente atto da Casadio Montanari Marco, nato a Imola (Bo) il 30/07/1955, nella sua qualità di procuratore per la zona di Modena, giusta procura a ministero Dott. Nicola Atlante in data Rep. / registrata a il al n. , depositata agli atti.

PREMESSO CHE:

- il Produttore presentava a Enel istanza di connessione alla rete di distribuzione dell'impianto di produzione di energia elettrica sito nel Comune di Mirandola di cui al codice di rintracciabilità n° T0328714;
- il Produttore, con l'accettazione del preventivo per la connessione redatto da Enel tenuto conto di quanto disposto dalla Delibera ARG/elt n. 99/08, si è impegnato a richiedere le autorizzazioni riguardanti la costruzione e l'esercizio dell'impianto di rete per la connessione (di seguito "Impianto), nonché a concedere ad Enel le relative servitù di elettrodotto;
- si rende quindi necessario procedere alla stipulazione del presente atto.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1: Le Premesse e gli Allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2: Per l'esercizio dell' dell'Impianto situato in Comune di Mirandola, via Jacopo Barozzi n. 4 denominato "Linea Elettrica per allacciamento Cabina tipo Box n° 269279 "FVSCUOLA" con tensione pari a 15 kV alimentato da linea elettrica MT "MIRIMAS" costituito da 2 cavi

sotterranei posati in due differenti scavi ad una profondità di circa metri 1,00, la Parte Concedente costituisce a favore di Enel:

- servitù di cabina a carico del fabbricato Cabina Elettrica tipo BOX n° 269279 posto in Comune di Mirandola via Jacopo Barozzi n. 4, distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al fg. 135 mappale 308 subalterno 1 categoria D/1 rendita € 36,00 (trattasi del locale ENEL), e al fg. 135 mappale 308 subalterno 2 categoria D/1 rendita € 12,00 (trattasi del locale Misure), evidenziato in colore rosso nella planimetria che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- servitù di elettrodotto a carico della striscia di terreno posta in Comune di Mirandola via Jacopo Barozzi n. 4, avente lunghezza di m. 35,00, larghezza di m. 4,00 e pertanto avente superficie di mq 140,00 distinta al Catasto Fabbricati di detto Comune al fg. 135 mappale 66/parte ed al fg. 135 mappale 308 subalterno 3, rappresentata dalla linea tratteggiata in colore rosso nella planimetria che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- servitù di passaggio a carico della striscia di terreno posta in Comune di Mirandola, via Jacopo Barozzi n. 4, avente lunghezza di m. 81,00, larghezza di m. 3,00 e pertanto avente superficie di mq. 243,00 distinta al Catasto Fabbricati di detto Comune al fg. 135 mappale 66/parte, al fg. 135 mappale 307/parte e al fg. 135 mappale 308 subalterno 3/parte, rappresentata in colore giallo nella planimetria che si allega al presente atto sotto la lettera "A". Su detta area Enel potrà far accedere, in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno, alle porzioni di fabbricato identificate quali locale ENEL e locale Misure, poste nell'edificio ad uso cabina elettrica, il proprio personale e/o chi per esso, anche con i mezzi d'opera e di trasporto, per l'espletamento dell'attività di esercizio e manutenzione, ordinaria e straordinaria, dell'Impianto;

- servitù di maglia di terra su parte del terreno posto in Comune di Mirandola, via Jacopo Barozzi n. 4, lungo tutto il perimetro della cabina elettrica per una distanza di 1,5 metri dai muri della stessa, distinta al Catasto Fabbricati di detto Comune al fg. 135 mappale 308 subalterno 3 e fg. 135 mappale 307/parte, evidenziata in colore verde nella planimetria che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

L'Impianto sarà costruito dal Produttore ed entrerà a far parte della rete di distribuzione di Enel e sarà, quindi, da quest'ultima esercito.

I fondi sui quali vengono costituite le servitù sopra specificate confinano con residue ragioni della Parte concedente.

ART. 3: La servitù di elettrodotto cui al presente atto è inamovibile e, quindi, la Parte Concedente rinuncia ad avvalersi della facoltà riconosciuta dall'art. 122 R.D. n. 1775/1933.

ART. 4: Le servitù di cui al presente atto conferiscono all'Enel le facoltà di:

- far accedere, in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno, alle porzioni di fabbricato identificate quali locale ENEL e locale Misure, poste nell'edificio ad uso cabina elettrica, il proprio personale e/o chi per esso, anche con i mezzi d'opera e di trasporto, per l'espletamento dell'attività di esercizio e manutenzione, ordinaria e straordinaria, dell'Impianto. Tale accesso avverrà dalla Via J. Barozzi, attraversando il mappale 179 di proprietà del Comune di Mirandola che ha confermato trattarsi di area facente parte a tutti gli effetti della sede stradale e quindi nulla osta al suo utilizzo da parte di Enel stessa, come da nota prot. 5990.4.11 del 20.04.2012 del Comune di Mirandola, allegata al presente atto sotto la lettera "B".
- cambiare o modificare o aumentare il numero delle apparecchiature e/o la sezione dei cavi e dei loro accessori, provvedendo a corrispondere, in caso di aggravio, la relativa indennità alla Parte Concedente.
- deramificare e/o abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio di Enel, possano essere di impedimento all'esercizio dell'Impianto. In tale caso, il legname abbattuto rimane a disposizione della Parte Concedente.

ART. 5: La Parte Concedente si obbliga:

- a consentire a Enel ed al Produttore di esercitare le facoltà sopradette;
- a consegnare ad Enel le chiavi dell'eventuale cancello di recinzione per accedere alla cabina elettrica, autorizzando l'installazione di un apposito contenitore sulla recinzione in cui alloggiare le stesse. Il personale di Enel avrà l'esclusivo accesso al fabbricato cabina in qualsiasi ora del giorno e della notte.
- a non eseguire opere o scavi che possano compromettere la sicurezza dell'Impianto;
- a non piantare alberi di alto fusto ed a non erigere manufatti di qualunque genere, senza averne previamente richiesto ad Enel la verifica di compatibilità con l'Impianto;
- a non collocare o far collocare, anche da terzi, condutture interrato o altre opere, senza previa intesa con Enel.

ART. 6: Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione dell'Impianto è a carico del Produttore, mentre rimane a carico di Enel qualsiasi responsabilità connessa e conseguente all'esercizio, alla manutenzione o alla modifica dell'Impianto.

ART. 7: I danni subiti dalla Parte Concedente durante la fase di costruzione sono a carico del Produttore, mentre quelli conseguenti all'esercizio dell'Impianto sono a carico Enel. In entrambi i casi, i danni saranno valutati e liquidati, dopo l'esecuzione degli interventi di costruzione o di esercizio.

Il Produttore si obbliga a mettere in pristino stato i manufatti eventualmente manomessi o danneggiati durante la costruzione dell'Impianto.

ART. 8: Quale indennità per le servitù così come costituite, tenuto conto di tutte le facoltà e gli obblighi previsti dal presente atto, Enel corrisponde alla Parte Concedente, che con la sottoscrizione del presente atto ne rilascia formale quietanza a saldo, la somma di € 100,00 (Euro cento/00). L'indennità pattuita è da intendersi definitiva e immutabile.

ART. 9: La Parte Concedente dichiara di avere la piena ed esclusiva proprietà e disponibilità dei fondi e che sugli stessi non gravano diritti incompatibili con le servitù costituite.

Per effetto di quanto sopra, la Parte Concedente garantisce il Produttore e Enel, ciascuna in relazione alle facoltà riconosciute agli stessi dal presente atto, per ogni caso di evizione o per qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi, ivi compresi conduttori o coloni, che, a qualsiasi titolo, possano vantare diritti sui fondi o sull'indennità corrisposta per la costituzione delle servitù stesse.

ART. 10: La Parte Concedente si obbliga a trasferire agli eventuali successori, acquirenti o aventi causa per qualsiasi titolo, nessuno escluso, le servitù ed i patti di cui al presente atto facendone menzione nell'atto traslativo o costitutivo del diritto reale.

ART. 11: Tutte le spese, adempimenti ed oneri fiscali relativi al presente sono a carico del Produttore.

ART. 12: Sono a carico della Parte Concedente tutti i costi e le spese connesse alla formalizzazione delle presenti servitù.

ART. 13: Per quanto non contemplato nel presente atto, le Parti fanno espresso riferimento alle norme vigenti in materia.

ART. 14: In caso di controversie che dovessero insorgere tra le Parti, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

ART. 15: La Parte Concedente autorizza Enel e il Produttore al trattamento di tutti i dati personali nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, nonché a comunicare i dati medesimi anche a terzi in relazione agli adempimenti annessi e connessi al presente atto.